

**DELIBERAZIONE 24 GIUGNO 2016
333/2016/R/EEL**

**VALORIZZAZIONE DEGLI SBILANCIAMENTI EFFETTIVI PER GLI ANNI 2012, 2013 E 2014
IN SEGUITO ALLE SENTENZE DEL TAR LOMBARDIA 1648/2014 E DEL CONSIGLIO DI
STATO 1532/2015 E IN SEGUITO ALLA NUOVA SENTENZA 2457/2016 DEL CONSIGLIO DI
STATO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 giugno 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, n. 342/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 342/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, n. 197/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, n. 239/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 239/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2013, n. 285/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2014, n. 525/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2015, n. 333/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 333/2015/R/eel);
- il documento per la consultazione 24 settembre 2015, n. 445/2015/R/eel (di seguito: primo documento per la consultazione);
- il documento per la consultazione 17 dicembre 2015, n. 623/2015/R/eel (di seguito: secondo documento per la consultazione);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sez. Terza, 24 giugno 2014, n. 1648/2014 (di seguito: sentenza 1648/2014);

- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Sesta, 20 marzo 2015, n. 1532/2015 (di seguito: sentenza 1532/2015);
- le sentenze del Tar Lombardia, Sez. Seconda, 16 luglio 2015, n. 1660/2015 e 13 agosto 2015, n. 1895/2015 (di seguito: sentenze 1660/2015 e 1895/2015);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Sesta, 9 giugno 2016, n. 2457/2016.

CONSIDERATO CHE:

- il servizio di dispacciamento e, in particolare, la disciplina degli sbilanciamenti di cui agli articoli 39 e 40 della deliberazione 111/06 (di seguito: disciplina degli sbilanciamenti) hanno come obiettivo principale il fornire agli utenti del dispacciamento un adeguato incentivo ad una corretta programmazione delle quantità di energia elettrica in immissione e in prelievo;
- alcune anomalie presenti nel meccanismo di calcolo dei prezzi di sbilanciamento hanno consentito nel corso degli anni agli utenti del dispacciamento di trarre profitti, estranei alle finalità della disciplina del dispacciamento, mediante una programmazione delle quantità in prelievo delle unità di consumo a livelli strutturalmente e sensibilmente differenti da quelli ragionevolmente prevedibili (di seguito: sbilanciamenti volontari); tale condotta non conforme ha comportato oneri accresciuti a carico del sistema elettrico e, di conseguenza, a carico della generalità della clientela finale per mantenere la sicurezza del sistema anche in presenza di tali anomale previsioni di prelievo;
- con le deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel e 285/2013/R/eel, l’Autorità è intervenuta, in via d’urgenza, a modificare l’allora vigente disciplina degli sbilanciamenti al fine di contrastare le condotte non conformi degli utenti del dispacciamento e di contenere gli oneri a carico del sistema elettrico, in coerenza coi principi di razionalità economica e buona amministrazione;
- con la sentenza 1648/2014, il Tar Lombardia ha annullato le predette deliberazioni per difetto di motivazione sull’urgenza e difetto di consultazione ripristinando la disciplina sugli sbilanciamenti previgente; tale decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1532/2015, il quale, peraltro, ha espressamente riconosciuto all’Autorità la possibilità *“di adottare un atto generale di regolazione della materia degli sbilanciamenti, così come degli oneri di dispacciamento (in specie laddove – come nel caso in esame – sussistano indizi i quali inducono a ritenere che la regolamentazione attuale consenta l’adozione di condotte opportunistiche da parte degli utenti del dispacciamento in prelievo in sede di rivendita dell’eccedenza energetica a sbilanciamento)”*;
- gli annullamenti intervenuti non hanno quindi consumato il potere dell’Autorità di porre rimedio ai difetti della regolazione all’epoca vigente e contrastare le predette condotte non conformi, purché l’intervento sia compiuto nel rispetto delle garanzie partecipative previste, in particolare della consultazione aperta agli operatori interessati;
- con riferimento ai periodi relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 in cui hanno trovato applicazione le deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel e 285/2013/R/eel,

annullate dal giudice amministrativo, i conguagli derivanti dall'applicazione della disciplina previgente effettuati a giugno 2015 (di seguito: conguagli 2015) hanno comportato situazioni sproporzionate; in particolare, emerge che:

- utenti che hanno conformato la propria condotta alle finalità del servizio di dispacciamento – secondo quanto previsto dalla deliberazione 111/06 - e alle previsioni introdotte dai provvedimenti successivamente annullati si sono visti addebitare corrispettivi di sbilanciamento particolarmente elevati;
- utenti che avevano tenuto le condotte non conformi (reiterate anche durante la vigenza delle deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel e 285/2013/R/eel) si sono visti accreditare importi per ammontare elevato, conseguendo, in tal modo, quel profitto che gli interventi dell'Autorità avevano tentato di sterilizzare non consentendo il trasferimento dei risultanti oneri alla generalità degli utenti.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 333/2015/R/eel l'Autorità ha avviato, in coerenza coi principi di razionalità economica e buona amministrazione, un procedimento finalizzato a definire una nuova regolazione della disciplina degli sbilanciamenti per il periodo di applicazione delle deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/13/R/eel, 285/13/R/eel, al duplice fine di:
 - tutelare gli utenti che, in tale periodo, avevano adottato una condotta conforme con le finalità del servizio di dispacciamento ed alle delibere annullate, senza porre in essere condotte anomale;
 - garantire l'applicazione di una regolazione degli sbilanciamenti che incentivi una corretta programmazione dei volumi di prelievo funzionale ad una efficace erogazione del servizio di dispacciamento da parte di Terna S.p.a.;
- nell'ambito del suddetto procedimento sono stati emanati due distinti documenti per la consultazione al fine di garantire una ampia partecipazione dei soggetti interessati all'azione regolatoria;
- nel primo documento per la consultazione, l'Autorità ha prospettato di ricalcolare gli sbilanciamenti per il periodo luglio 2012 (mese di prima applicazione della deliberazione 342/2012/R/eel) – febbraio 2015 (mese immediatamente precedente la pubblicazione della sentenza 1532/2015) secondo due opzioni:
 - soluzione 1, basata sull'applicazione di misure analoghe a quelle vigenti nel momento in cui gli operatori hanno programmato le proprie immissioni e i propri prelievi; nella fattispecie:
 - a) per il periodo luglio 2012 – maggio 2013, sarebbero escluse dal calcolo del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni per Riserva Secondaria;
 - b) per il mese di giugno 2013, sarebbero escluse dal calcolo del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni per Riserva Secondaria e dal calcolo del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni afferenti la potenza che è stata dichiarata essenziale per la risoluzione di vincoli a rete integra e

- per la quale l'operatore ha optato per il regime di remunerazione alternativo previsto dalla disciplina degli impianti essenziali;
- c) per il periodo luglio 2013 – ottobre 2014, sarebbero escluse dal calcolo del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni per Riserva Secondaria e dal calcolo del segno dello sbilanciamento le movimentazioni effettuate nel MSD ex-ante, limitatamente alle macrozone Sicilia e Sardegna;
 - d) per il periodo novembre 2014 – febbraio 2015 si applicherebbero le medesime disposizioni di cui al precedente punto c), ma con riferimento alle due macrozone di bilanciamento introdotte dalla deliberazione 525/2014/R/eel;
- soluzione 2, basata sull'applicazione della combinazione di correttivi ritenuti più idonei a ridurre le distorsioni presenti nel meccanismo di calcolo dei prezzi di sbilanciamento; nella fattispecie:
 - a) per il periodo luglio 2012 – ottobre 2014, sarebbero escluse dal calcolo del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni per Riserva Secondaria e dal calcolo del segno dello sbilanciamento le movimentazioni effettuate nel MSD ex-ante, limitatamente alle macrozone Sicilia e Sardegna;
 - b) per il periodo novembre 2014 – febbraio 2015, si applicherebbero le medesime disposizioni di cui al precedente punto c), ma con riferimento alle due macrozone di bilanciamento introdotte dalla deliberazione 525/2014/R/eel;
- in esito al primo documento per la consultazione
 - la maggior parte delle risposte – provenienti principalmente da società utenti del dispacciamento in prelievo che hanno tratto maggior beneficio economico dall'annullamento delle deliberazioni sopra descritte – ha indicato una forte contrarietà all'intervento dell'Autorità sostenendo che costituisca una elusione del giudicato in violazione della irretroattività degli atti amministrativi.
 - la maggioranza degli operatori che hanno indicato una preferenza fra le due soluzioni proposte hanno optato per la soluzione 1 ritenuta l'unica in grado di trasferire agli operatori i soli effetti economici realmente prevedibili all'epoca della definizione della propria programmazione;
 - la quasi totalità delle risposte indica come l'eventuale intervento dell'Autorità dovrebbe limitare i propri effetti al mese di settembre 2014 incluso, in quanto, in seguito alla pubblicazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 2 ottobre 2014 (con la quale è stata respinta l'istanza di sospensione cautelare proposta dall'Autorità avverso la sentenza del Tar Lombardia 1648/2014), gli operatori avrebbero conformato la propria condotta nell'ambito del servizio di dispacciamento alla regolazione previgente alle deliberazioni annullate;
 - è stato segnalato che, ancora prima della pubblicazione della ordinanza sopra citata, alcuni operatori, pur avendo tenuto condotte coerenti con le finalità del servizio di dispacciamento (senza quindi porre in essere sbilanciamenti volontari), avrebbero potuto comunque aver confidato incolpevolmente (anche a fronte del contenzioso innescatosi) nel ripristino della regolazione previgente;

- nel secondo documento per la consultazione, anche alla luce delle osservazioni pervenute sul primo documento, l’Autorità ha riformulato i propri orientamenti prospettando:
 - la limitazione dell’intervento al periodo luglio 2012 – settembre 2014;
 - il ricalcolo dei corrispettivi di sbilanciamento per il periodo sopra citato con applicazione di misure analoghe a quelle vigenti nel momento in cui gli operatori hanno programmato le proprie immissioni e i propri prelievi, in coerenza con la soluzione 1 (di seguito: disciplina standard); nella fattispecie:
 - a) per il periodo luglio 2012 – maggio 2013, sarebbero escluse dal calcolo del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni per Riserva Secondaria;
 - b) per il mese di giugno 2013, sarebbero escluse dal calcolo del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni per Riserva Secondaria e dal calcolo del segno e del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni afferenti la potenza che è stata dichiarata essenziale per la risoluzione di vincoli a rete integra e per la quale l’operatore ha optato per il regime di remunerazione alternativo previsto dalla disciplina degli impianti essenziali;
 - c) per il periodo luglio 2013 – settembre 2014, sarebbero escluse dal calcolo del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni per Riserva Secondaria e dal calcolo del segno dello sbilanciamento le movimentazioni effettuate nel MSD ex-ante, limitatamente alle macrozone Sicilia e Sardegna;
 - la possibilità per gli utenti del dispacciamento di optare, in alternativa alla disciplina standard, per il ricalcolo dei corrispettivi di sbilanciamento per il periodo sopra citato con l’applicazione della disciplina previgente (di seguito: disciplina alternativa); la scelta deve essere unica per tutti gli utenti del dispacciamento riconducibili al medesimo gruppo societario.
 - l’effettuazione da parte dell’Autorità di verifiche su periodi semestrali a campione per gli operatori che hanno optato per la disciplina alternativa, al fine di evidenziare eventuali condotte non conformi con addebito di oneri impropri a carico del sistema elettrico; per i semestri in cui dovessero essere riscontrate condotte non conformi verrebbero ricalcolati i corrispettivi di dispacciamento applicando la disciplina standard invece della disciplina alternativa richiesta dall’utente del dispacciamento;
 - la pubblicazione, nei primi mesi del 2016, di un ulteriore documento per la consultazione recante gli orientamenti finali dell’Autorità sul tema;
- in esito al secondo documento per la consultazione
 - coloro che avevano indicato una forte contrarietà all’intervento dell’Autorità nell’ambito del primo documento per la consultazione hanno ribadito le proprie posizioni, senza peraltro fornire nuovi elementi; in particolare, gli interventi prospettati dall’Autorità sono stati contestati in quanto sarebbero: (a) elusivi del giudicato formatori sull’annullamento delle deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/13/R/eel, 285/13/R/eel; (b) posti in violazione del principio di irretroattività dei provvedimenti amministrativi; (c) volti a qualificare come improprie condotte passate che erano in realtà coerenti con la regolazione all’epoca vigente;

- coloro che avevano evidenziato una preferenza per la soluzione 1 nell'ambito del primo documento per la consultazione, hanno espresso un parere favorevole alla soluzione prospettata dall'Autorità nel secondo documento per la consultazione;
- diversi operatori hanno evidenziato l'inopportunità di un ulteriore documento per la consultazione, ritenendo esaustivo quanto già presentato dall'Autorità; anzi gli stessi operatori auspicerebbero il ricalcolo dei corrispettivi di sbilanciamento da parte di Terna S.p.a. con tempi certi e rapidi e suggerirebbero che i conguagli relativi all'applicazione della disciplina standard siano conclusi prima del completamento da parte dell'Autorità delle verifiche su coloro che avessero optato per la disciplina alternativa.

CONSIDERATO CHE:

- le osservazioni complessivamente pervenute evidenziano il permanere di due posizioni rigidamente contrapposte diffuse tra i diversi utenti del dispacciamento:
 - da un lato, la posizione di alcuni utenti del dispacciamento in prelievo, che hanno tratto maggior beneficio economico dall'annullamento delle deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/13/R/eel, 285/13/R/eel, e che contestano la legittimità dell'intervento dell'Autorità come indebitamente retroattivo ed elusivo del giudicato;
 - dall'altro lato, la posizione di altri operatori che, in pendenza del contenzioso sui predetti provvedimenti, ne hanno fatto corretta applicazione o comunque hanno tenuto comportamenti conformi con le finalità del servizio di dispacciamento, senza porre in essere condotte anomale;
- la predetta contrapposizione è rimasta invariata anche rispetto al secondo documento di consultazione, in esito al quale non sono stati acquisiti elementi nuovi e significativi, tali da consentire di migliorare o modificare gli orientamenti dell'Autorità ivi rappresentati;
- anche gli argomenti critici presentati sono sostanzialmente i medesimi e non risultano fondati rispetto al quadro normativo e alle considerazioni svolte nei due documenti di consultazione (ai quali pertanto si rinvia integralmente); più in particolare, è bene comunque precisare che la contestata retroattività della regolazione prospettata dall'Autorità risulta coerente col quadro normativo e doverosa almeno sotto i seguenti profili:
 - in primo luogo, essa costituisce naturale conseguenza dell'effetto ripristinatorio del giudicato di annullamento, ai sensi del quale, in termini generali, l'amministrazione è tenuta ad adottare un atto amministrativo retroattivo idoneo a consentire, "ora per allora", il raggiungimento della finalità della sentenza; nel caso di specie, a fronte dell'annullamento, per difetto di consultazione e di urgenza, delle deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel, 285/2013/R/eel, l'Autorità si trova ad adottare una regolazione che ridetermini "ora per allora" le modalità di calcolo dei corrispettivi di bilanciamento; in tale prospettiva, l'eventuale decisione di limitarsi a ripristinare la regolazione previgente a tali

- provvedimenti si pone in contrasto con l'effetto conformativo della sopra citata sentenza 1532/2015 con cui il Consiglio di Stato ha ritenuto doveroso, oltre che possibile, un intervento correttivo della disciplina degli sbilanciamenti;
- in secondo luogo, l'intervento dell'Autorità (come prospettato nei documenti di consultazione) si giustifica in relazione al generale divieto di sbilanciamenti volontari, principio immanente del sistema e violato dalle condotte di alcuni operatori nel periodo considerato dalle deliberazioni annullate; come chiarito anche dal giudice amministrativo (cfr. Tar Lombardia sentenze 1660/2015 e 1895/2015), tale principio, chiarito con la deliberazione 525/2014/R/eel, era già operante nel periodo considerato (2012-2014); in particolare, esso era contenuto nei commi 14.1 e 14.3 della deliberazione 111/06 (nella versione all'epoca vigente), i quali definivano l'esatto adempimento del contratto di dispacciamento tra Terna S.p.a. e il singolo utente, ascrivendo a quest'ultimo il diritto e "*l'impegno vincolante*" di immettere/prelevare in/dalla rete in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nella sua responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato di immissione/prelievo relativo al medesimo punto; in tale prospettiva, pertanto, l'intervento dell'Autorità si giustifica in ragione del fatto che, nel periodo preso a riferimento, gli operatori erano comunque tenuti (in base ai loro contratti di dispacciamento e ai citati commi 14.1 e 14.3 della deliberazione 111/06) a non effettuare sbilanciamenti volontari, con la conseguenza che gli sbilanciamenti volontari messi in atto in quel periodo non erano conformi alla normativa all'epoca vigente e, pertanto, devono essere oggetto di un correttivo dell'Autorità;
 - in terzo luogo, il predetto intervento correttivo trova titolo nella indebita valorizzazione e remunerazione da parte del gestore, come risorse del dispacciamento, degli sbilanciamenti volontari delle unità abilitate, che legittima la ripetizione dei sovradimensionati corrispettivi di sbilanciamento pagati da Terna S.p.a.; infatti, le anomalie presenti nel meccanismo di calcolo dei prezzi di sbilanciamento (che, in particolare, includevano anche l'energia movimentata a titolo di riserva secondaria) consentivano agli utenti in prelievo che attuassero sbilanciamenti volontari di conseguire sovraprofiti connessi all'utilizzo di una risorsa da parte di Terna (la riserva secondaria) mai erogata in realtà dall'utente in prelievo; in tali casi, pertanto, l'utente in prelievo avrebbe conseguito un arricchimento che non trova giustificazione nel suo contratto di dispacciamento, con la conseguenza che risulta parimenti ingiustificato il correlativo incremento degli oneri per la generalità degli utenti, cui sono, in ultima istanza, posti in capo i maggiori oneri sostenuti da Terna S.p.a. (c.d. *uplift*); in tale prospettiva, pertanto, l'intervento dell'Autorità mira ad attribuire la corretta valorizzazione agli sbilanciamenti verificatisi nel periodo di riferimento, recuperando eventuali sovraprofiti maturati in conseguenza di sbilanciamenti volontari e, quindi, non giustificati dal contratto di dispacciamento.
- Infine, con la sentenza con la sentenza 9 giugno 2016, n. 2457, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha dichiarato inammissibile, per difetto di competenza funzionale, il

ricorso proposto da un utente del dispacciamento per ottenere l'ottemperanza del giudicato formatosi sull'annullamento degli interventi urgenti in materia di oneri di dispacciamento delle Isole di cui alle delibere 342/2012/R/eel ess.mm., ad opera della sentenza del TAR Lombardia, 24 giugno 2014, n. 1648, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato 20 marzo 2015, n. 1532.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare seguito agli orientamenti illustrati nel secondo documento per la consultazione, senza procedere alla pubblicazione di un ulteriore documento sugli orientamenti finali che, confermando quanto già illustrato, non aggiungerebbe alcun ulteriore contributo e allungherebbe di contro i tempi del ricalcolo dei corrispettivi di sbilanciamento;
- definire tempistiche certe per la scelta fra disciplina standard e disciplina alternativa;
- definire i criteri e le procedure con cui dovranno essere eseguite le verifiche a campione sugli utenti del dispacciamento che abbiano optato per la disciplina alternativa al fine di evidenziare l'eventuale adozione di condotte non conformi, affidandone la responsabilità al Direttore della Direzione Mercati;
- in caso di riscontro di condotte non conformi prevedere per i semestri in cui tali condotte siano state poste in essere il ricalcolo dei corrispettivi di sbilanciamento con l'applicazione della disciplina standard invece della disciplina alternativa richiesta dall'utente del dispacciamento;
- prevedere tempistiche diverse per i conguagli dei corrispettivi di sbilanciamento in funzione della scelta fra disciplina standard e disciplina alternativa in ragione delle tempistiche richieste per espletare le verifiche da parte dell'Autorità

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.a., per ciascun utente del dispacciamento salvo quanto disposto al punto 2, ricalcoli, ai fini di regolazione delle partite economiche sottese, i corrispettivi di sbilanciamento per il periodo luglio 2012 – settembre 2014 nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) per il periodo luglio 2012 – maggio 2013 escludendo dal calcolo del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni per Riserva Secondaria;
 - b) per il mese di giugno 2013 escludendo dal calcolo del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni per Riserva Secondaria e dal calcolo del segno e del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni afferenti la potenza che è stata dichiarata essenziale per la risoluzione di vincoli a rete integra e per la quale l'operatore ha optato per il regime di remunerazione alternativo previsto dalla disciplina degli impianti essenziali;

- c) per il periodo luglio 2013 – settembre 2014 escludendo dal calcolo del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni per Riserva Secondaria e dal calcolo del segno dello sbilanciamento le movimentazioni effettuate nel MSD ex-ante, limitatamente alle macrozone Sicilia e Sardegna;
2. di riconoscere agli utenti del dispacciamento la facoltà di ottenere, in alternativa alla disciplina di cui al punto 1, il ricalcolo e la conseguente regolazione economica delle partite economiche dei corrispettivi di sbilanciamento sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione 111/06 nella sua formulazione previgente alla adozione della delibera 342/12/R/eel; a tal fine, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) l'esercizio della facoltà deve essere univoco per tutti gli utenti del dispacciamento riconducibili allo stesso gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile (di seguito: raggruppamento UdD per gruppo societario);
 - b) l'esercizio della facoltà deve essere comunicato, a pena di decadenza, da uno degli utenti del dispacciamento di ciascun raggruppamento UdD per gruppo societario a nome dell'intero raggruppamento tramite istanza indirizzata alla Direzione Mercati dell'Autorità entro e non oltre il 2 settembre 2016, recante anche l'elenco degli utenti del dispacciamento che compongono il raggruppamento;
 - c) agli utenti del dispacciamento che non effettueranno alcuna comunicazione sarà applicata la disciplina di cui al punto 1;
 3. di prevedere che il Direttore della Direzione Mercati effettui verifiche circa l'adozione di eventuali condotte volte a trarre profitto da una programmazione svolta non coerente con le finalità del servizio di dispacciamento; le verifiche riguardano un campione di 10 raggruppamenti UdD per gruppo societario che abbiano esercitato la facoltà di cui al punto 2 e sono basate sui seguenti criteri:
 - a) per ciascun raggruppamento UdD per gruppo societario la verifica riguarda un semestre nel periodo luglio 2012 – settembre 2014 e si basa sull'analisi degli sbilanciamenti effettivi occorsi nel semestre considerato;
 - b) l'avvio delle verifiche è comunicato dal Direttore della Direzione Mercati a ciascun raggruppamento di utenti del dispacciamento per gruppo societario interessato entro il 30 settembre 2016;
 - c) gli esiti delle verifiche, circa la presenza o meno nel semestre considerato di condotte non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento anche da parte di un solo utente del dispacciamento, sono comunicati dal Direttore della Direzione Mercati a ciascun raggruppamento UdD per gruppo societario e a Terna S.p.a. entro 180 giorni dall'avvio comunicato ai sensi della precedente lettera b); nei successivi [60] giorni, in caso di riscontrata presenza di condotte non conformi, l'Autorità decide in conformità con quanto disposto al successivo punto 4, tenendo conto altresì di eventuali ulteriori memorie nel frattempo presentate dai soggetti interessati;
 4. di prevedere che, per ciascun raggruppamento UdD per gruppo societario per il quale siano state riscontrate condotte non conformi nell'ambito delle verifiche di cui al punto 3, Terna S.p.a. ricalcoli i corrispettivi di sbilanciamento applicando

- a) la disciplina di cui al punto 1 per il semestre oggetto di condotte non conformi;
- b) le disposizioni di cui alla deliberazione 111/06 nella sua formulazione previgente alla adozione della delibera 342/12/R/eel per tutti gli altri mesi del periodo luglio 2012 – settembre 2014.

Le disposizioni di cui al presente punto si applicano a tutti gli utenti del dispacciamento inclusi nel raggruppamento UdD per gruppo societario per cui siano state riscontrate condotte non conformi, indipendentemente dal fatto che il singolo utente del dispacciamento sia effettivamente o meno responsabile di tali condotte.

- 5. di prevedere che Terna S.p.a. effettui i conguagli dei corrispettivi di sbilanciamento
 - a) entro l'1 novembre 2016 per gli utenti del dispacciamento che non si sono avvalsi della facoltà di cui al punto 2;
 - b) entro 30 giorni dalla decisione dell'Autorità sull'esito delle verifiche a campione di cui al punto 3 per gli utenti del dispacciamento che si sono avvalsi della facoltà di cui al punto 2;
- 6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

24 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni